

ILL.MO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

*

Ricorso

per

Rosa RABOAZZO, nata a Catania il 28.10.1964, c.f.
RBZRSO64R68C351L, rappresentata e difesa, come da
procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio Rossi
del Foro di Catania
(pec:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it; fax
095/432849; c.f.:rssfmr71106c351z), presso il cui studio
sito a Catania in via Orto Limoni 7/H è elettivamente
domiciliata;

contro


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA;
AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BOLOGNA.

*

PREMESSA

L'odierna ricorrente è insegnante di scuola primaria,
attualmente in servizio a tempo determinato (fino al
30/6/2013) presso il Circolo Didattico "G. Rodari" di Gravina
di Catania, l'Istituto Comprensivo "G. Deledda" di Catania
nonchè presso l'Istituto Comprensivo "Caronda" di Catania,
per 17 ore di servizio settimanali complessive.

Nomino e costituisco mio
speciale procuratore e
difensore per il presente
giudizio e per le fasi e
gradi successivi fino alla
definizione della lite, ivi
compresa la fase esecutiva
ed eventuali opposizioni,
conferendogli i più ampi
poteri di legge - compresi
quelli di conciliare,
transigere, rinunciare agli
atti, accettare rinunce,
pagare, riscuotere e
quietanzare, proporre
domande riconvenzionali,
chiamate in causa di terzi,
ricorsi incidentali o per
motivi aggiunti - l'Avv.
Fabio Rossi presso il cui
studio, sito a Catania in
via Orto Limoni 7, eleggo
domicilio. Autorizzo il
trattamento dei dati
personali e giudiziari ai
sensi del d. l.vo n.196/03.

Rosa Rabozzo
PER AUTENTICA


Tuttavia, la stessa, come si vedrà, avrebbe avuto diritto, già da tempo, all'assunzione a tempo indeterminato.

Nell'anno 2009 la sig.ra Raboazzo, come consentito dal D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, presentava domanda di inserimento nelle cc.dd. graduatorie ad esaurimento del personale docente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, tanto nella provincia di Catania quanto in quella di Bologna.

In particolare, la ricorrente, in seno alla suddetta domanda (oggi allegata), certificava il proprio stato di disabilità nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge ai fini dell'attribuzione della c.d. riserva 'N', ai sensi dell'art.18 comma 2 L.68/99, implicante il diritto all'assegnazione prioritaria del posto di lavoro.

Senonché, mentre l'Ufficio Scolastico di Catania inseriva attribuiva regolarmente la suddetta riserva 'N' in graduatoria (vedasi in allegato), l'Ufficio Scolastico di Bologna, inopinatamente, ometteva, nella graduatoria pubblicata il 12/8/2009, di riconoscere la riserva medesima.

Non solo.

In occasione della pubblicazione della graduatoria in questione, l'USP di Bologna, in palese e grave violazione del principio meritocratico, collocava i docenti di nuovo inserimento, tra cui la ricorrente, non "*a pettine*", ossia in base all'effettivo punteggio da essi posseduto, ma in diversa e separata graduatoria di "*coda*".

Orbene.

Le determinazioni dell'Amministrazione scolastica, sia per ciò che attiene al mancato riconoscimento della riserva

alla ricorrente sia per quanto riguarda l'inserimento in 'coda' in graduatoria, sono palesemente illegittime e hanno comportato la negazione del diritto all'immissione in ruolo cui la sig.ra Raboazzo, come si vedrà, avrebbe avuto senz'altro diritto.

*

1) Violazione del diritto della ricorrente alla riserva al posto di lavoro, ai sensi della legge 68/99 – Diritto all'immissione in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2009/10.

Ci si sofferma, in primo luogo, sulla mancata attribuzione alla ricorrente, nella graduatoria per la scuola primaria, della riserva al posto di lavoro.

Al riguardo, si è già accennato che il diritto della sig.ra Raboazzo, in quanto disabile, alla riserva al posto di lavoro di cui alla legge 68/99 era già stato pienamente riconosciuto dall'Amministrazione scolastica e, in particolare, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, previo il vaglio della sussistenza di tutti i requisiti per il beneficio di legge in questione.

Conseguentemente, appare del tutto illogica ed illegittima la negazione di tale diritto alla ricorrente da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, nell'ambito della medesima procedura concorsuale (seppur territorialmente ripartita).

Invero: se la signora Raboazzo è disabile a Catania non si vede come possa non esserlo a Bologna!

E, difatti, ogni valutazione circa il diritto di riserva al posto di lavoro deve necessariamente ed esclusivamente

fondarsi sul possesso, in capo al richiedente, di tutti i presupposti espressamente previsti dalla legge, con conseguente illegittimità e irragionevolezza di ogni distinguo a carattere territoriale.

Nel caso di specie, il mancato riconoscimento della riserva N nella graduatoria di Bologna ha precluso alla ricorrente l'accesso a uno dei posti di ruolo attribuiti dal relativo Ufficio Scolastico Provinciale nell'a.s. 2009/10.

Al riguardo, dall'esame della documentazione trasmessa dall'U.S.P. di Bologna, a seguito di formale istanza d'accesso, si evince facilmente che già nell'a.s. 2009/10, la citata Amministrazione scolastica ha assunto a tempo indeterminato 8 docenti riservisti, tutti con punteggio di gran lunga inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, fino alla posizione 1032 con 24 punti: 95 punti in meno della signora Raboazzo!

Vi è, quindi, la prova *per tabulas* che, ove l'amministrazione scolastica avesse proceduto all'attribuzione della riserva di legge al posto di lavoro a favore della ricorrente, la sig.ra Raboazzo – con punti 119 – avrebbe senz'altro maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dall'1/9/2009.

Né può attribuirsi alcun rilievo preclusivo alla circostanza che la ricorrente fosse collocata, come già detto, nella graduatoria di 'coda' – in disparte l'illegittimità di tale collocazione (come, poi dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011, come meglio si dirà più avanti) – avendo la massima giurisprudenza già rimarcato la massima ampiezza da riconoscere al diritto di

riserva del posto di lavoro a favore dei disabili, a prescindere da qualsiasi pretestuosa ripartizione della graduatoria 'fasce' o 'scaglioni': *"Come è stato osservato in dottrina, la L. 12 marzo 1999, n.68 – la cui emanazione ha seguito le numerose critiche mosse da più parti alla normativa sulle assunzioni obbligatorie dettate dalla L. 2 aprile 1968, n.482 – determina nella tutela degli invalidi un salto di qualità in ragione del passaggio da un sistema – che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi civili nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica – ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse. In tale ottica è stato anche rimarcato che la più recente normativa merita apprezzamento per una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell'invalido, pur nel rispetto del principio di bilanciamento degli interessi; il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati – con la perdita da parte dei primi di quello che è stato visto come il privilegio (accordato dalla L. n. 482 del 1968, art.12) di subordinare l'assunzione degli invalidi al verificarsi di vacanze in organico – e, dall'altro, da un riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri paesi europei.....Alla stregua delle considerazioni svolte dalla più volte citata L. n. 68 del*